

21.01.2025	ORIGINALI CONVENZIONI MAP	
N.	ENTE/ASSOCIAZIONE	DATA DI SCADENZA
1	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AREZZO	27/01/2026 CON TACITO RINNOVO - Digitale
2	ARKADIA ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	17/09/2028 CON TACITO RINNOVO - Digitale
3	ASSOCIAZIONE CULTURALE EZECHIELE APS DI INDICATORE	19/07/2025 CON TACITO RINNOVO
4	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS DI FOIANO DELLA CHIARA (AR)	21/09/2026 CON TACITO RINNOVO
5	ASSOCIAZIONE L'ARCA odv di Monte San Savino (AR)	11/01/2028 CON TACITO RINNOVO - Digitale
6	ASSOCIAZIONE "SICHEM-CROCEVIA DEI POPOLI" ONLUS-ETS AREZZO	12/05/2026 CON TACITO RINNOVO
7	AFVS - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ETS (nazionale)	04/12/2028 CON TACITO RINNOVO - Digitale
8	AUSER SEZ. TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)	03/04/2029 - CON TACITO RINNOVO - Digitale
9	BASILICA DI S.FRANCESCO AREZZO (MIC nazionale)	04/11/2026
10	CARITAS PARROCCHIA DI SANTA CROCE-OPT BANCO ALIMENTARE DI AREZZO	12/05/2026 CON TACITO RINNOVO
11	CASA MAUU APS DI CORTONA (AR)	04/01/2028 CON TACITO RINNOVO - Digitale
12	COMUNE DI ANGHIAIARI	14/02/2026
13	COMUNE DI BIBBIENA	21/11/2027 CON TACITO RINNOVO - Digitale
14	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	11/03/2029 CON TACITO RINNOVO - Digitale
15	COMUNE DI CAVRIGLIA	18/04/2026
16	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (AR)	23/02/2026
17	COMUNEDI LATERINA PERGINE VALDARNO	10/06/2026 CON TACITO RINNOVO - Digitale
18	COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (AR)	20/05/2026 CON TACITO RINNOVO
19	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	22/06/2026 CON TACITO RINNOVO
20	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	20/04/2028 - CON TACITO RINNOVO - digitale
21	COMUNE DI TALLA	25/03/2028 CON TACITO RINNOVO
22	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA VALDAMBRA-BUCINE	25/04/2026
23	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA VAL DI PIERLE	06/04/2027 CON TACITO RINNOVO
24	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" DI CAMUCIA-CALCINAIO-CORTONA	25/04/2026
25	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ANGHIAIARI	08/05/2029 CON TACITO RINNOVO
26	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORTONA	25/07/2027 CON TACITO RINNOVO - digitale
27	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FAELLA-PIANDISCO'	08/05/2027 CON TACITO RINNOVO
28	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LORO CIUFFENNA	12/02/2028 - CON TACITO RINNOVO - Digitale
29	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTALTO ODV	03/10/2028 - CON TACITO RINNOVO - Digitale
30	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO'	05/11/2025

63	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA DI SANSEPOLCRO	20/04/2026
64	UNIVERSITA' POPOLARE MAITRI A.P.S. DI BADIA TEDALDA (AR)	08/09/2026 CON TACITO RINNOVO-Digitale
65	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTIGLION FIORENTINO	28/06/2026 CON TACITO RINNOVO
66	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTE SAN SAVINO ODV	05/11/2027 CON TACITO RINNOVO - Digitale
67	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEVARCHI	17/02/2026
68	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI STIA ODV	02/10/2026 CON TACITO RINNOVO
69	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	11/04/2028 CON TACITO RINNOVO -Digitale
70	COOPERATIVA LA CITTA' DEL SOLE	13/01/2030 - Digitale
71	MISERICORDIA PIEVE SANTO STEFANO	16/01/2030 - Digitale

Aggiornato in data 21/01/2025



TRIBUNALE DI AREZZO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 8/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. VALENTINO PEZZUTI, Presidente del TRIBUNALE DI AREZZO giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIEVE SANTO STEFANO nella persona del legale rappresentante Pier Giorgio Venturi nato il

a

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l'accesso a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Conv. n° 1/2023
ID: 17478380



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p.,
e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88
del Ministero della Giustizia, nonché della Legge 27 settembre 2021, n. 134 e
del D. Leg.vo 10 ottobre 2022, n. 150**

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente integrata da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula della stessa

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità– Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell' esecuzione penale esterna nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Arezzo, 13 GEN. 2025

Il Rappresentante dell'Ente



Il Presidente del Tribunale

